



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OGGETTO: nota esplicativa O.M. 18 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni recante
“norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.

PREMESSA

L’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata con l’Ordinanza 19 marzo 2009 e prorogata con modifiche con l’Ordinanza 14 gennaio 2010, è stata emanata con l’obiettivo di contrastare il dilagante fenomeno della preparazione, utilizzo e diffusione di esche o bocconi avvelenati la cui presenza sul territorio rappresenta un rischio per la popolazione animale ma anche per l’uomo e per l’ambiente.

La suddetta normativa ha individuato precisi compiti e responsabilità nella gestione e controllo del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti; tuttavia nel corso di quasi tre anni di vigenza dell’ordinanza, è stata riscontrata una disforme applicazione delle disposizioni previste o, in taluni casi, la completa disapplicazione delle stesse.

Le principali inadempienze riguardano i compiti che afferiscono ai Sindaci e ai Servizi Veterinari ufficiali che non sempre adottano tempestivamente e puntualmente le misure stabilite dall’ordinanza. In particolare viene frequentemente disatteso l’obbligo di bonifica dell’area interessata e di intensificazione dell’attività di controllo.

Inoltre si è registrata una scarsa applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 4, comma 5, concernente l’istituzione di un tavolo di coordinamento presso le Prefetture; tavolo tecnico al quale è demandato il compito di gestire e monitorare il fenomeno sul territorio di competenza attraverso il coordinamento delle attività dei sindaci e degli altri soggetti coinvolti a vario titolo.

Un altro punto critico è rappresentato dai tempi di risposta non adeguati da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS.) sia per quanto riguarda gli esiti delle necroscopie che per la refertazione delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni biologici.

Infine si registra una carente attività di informazione rivolta alle Autorità competenti, ai veterinari libero professionisti e ai cittadini da cui deriva molto spesso la disapplicazione dell'ordinanza; a tal proposito si sottolinea che solo attraverso l'informazione capillare è possibile la creazione di un sistema di prevenzione e controllo, strumento indispensabile ai fini del contrasto e della repressione dei reati nonché per perseguire i colpevoli di tali crimini. L'individuazione dei responsabili del reato in questione e la loro condanna, non solo è un dovere derivante dall'ordinamento giuridico e dalla coscienza civile, ma rappresenta anche un efficace strumento deterrente.

Pertanto, al fine di implementare e rendere efficaci le misure previste dall'ordinanza in oggetto, si ritiene opportuno fornire chiarimenti circa la sua corretta applicazione e sulle procedure operative che tutte le Autorità coinvolte devono adottare.

Le presenti Linee Guida sono state redatte in collaborazione con il *Centro di Referenza Nazionale per la medicina forense veterinaria*, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana con l'obiettivo di standardizzare le suddette procedure e uniformarle sul territorio nazionale, fornendo anche i fac-simile delle schede per gli adempimenti previsti dall'ordinanza (segnalazioni e invio dei campioni).

COMPITI E RESPONSABILITA'

Come previsto all'art. 1 comma 3, il **proprietario** o il **responsabile** dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che presenta sintomi di avvelenamento **deve segnalare** il caso alle Autorità competenti **tramite** il **medico veterinario** che emette la diagnosi di sospetto sulla base di una sintomatologia conclamata (articolo 2, comma 1).

Tale obbligo sussiste sia nel caso di avvelenamento di specie domestiche che selvatiche.

Nel caso di animali selvatici, o animali domestici senza proprietario, per responsabile dell'animale si intendono l'Ente gestore territorialmente competente e/o il Sindaco.

In questi casi la segnalazione può essere fatta anche da privati cittadini attraverso le autorità di Polizia Giudiziaria (carabinieri, polizia di stato, guardie forestali, polizie locali, guardie zoofile) che

